

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
Genitori Per Piacenza - ODV

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione **Genitori Per Piacenza - ODV** - di seguito "l'Associazione" - ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore" o CTS) e successive modificazioni ed integrazioni, con sede legale nel Comune di Piacenza, via Emilia Parmense, 71.

L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale trasferimento della sede sociale può essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e non richiede formale variazione del presente statuto nel caso in cui non sia trasferita fuori dal Comune di Piacenza.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a (le lettere corrispondono a quelle del citato art.5 del D.Lgs. 117/2017):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, che riguardano principalmente la tutela dei diritti dei minori e il supporto del ruolo educativo dei genitori, anche con riferimento alle persone che vivono situazioni di fragilità, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- individuare ed approfondire, anche attraverso iniziative di solidarietà e sensibilizzazione, quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- sviluppare iniziative di auto mutuo-aiuto ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
- contribuire, come cittadini, a preservare e migliorare l'ambiente urbano e naturale nel quale viviamo, supportando con cooperazione e partecipazione, l'Amministrazione comunale, Enti e Istituzioni, anche attraverso gli strumenti e le politiche partecipative;
- renderci utili attivamente a prestare la nostra attività di volontariato attraverso opere di realizzazione, manutenzione e sistemazione dei beni comuni, per renderli più fruibili, più funzionali, più accoglienti, più puliti, più sicuri;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Sono considerate strumentali le attività diverse finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali precedentemente indicate.

Sono considerate secondarie le attività i cui ricavi soddisfano uno dei requisiti seguenti:

- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'Associazione;
- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'Associazione.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Copia del bilancio consuntivo deve restare depositata presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 4 – IDENTITÀ

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dell'Etica Cristiana.

L'Associazione raccoglie gruppi di genitori e persone che, accomunati da un forte senso civico e da una grande passione a favore della famiglia, della scuola, dell'educazione, intendono partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della famiglia un soggetto politico, perché educare richiede "competenza" e perché "associazione" vuol dire superamento della solitudine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione democratica, animazione sociale e capacità di incidere.

L'Associazione opera prevalentemente nella formazione dei genitori, negli organismi di partecipazione scolastica, nelle politiche della famiglia, dei media, dell'educazione, con il fine principale di promuovere quanto è necessario per il bene dei figli sotto il profilo sociale, culturale, etico, fisico e psicologico e di affiancare e sostenere i genitori nel loro difficile compito educativo.

L'Associazione opera e svolge le proprie attività prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Piacenza.

ARTICOLO 5 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'Associazione anche se non genitori.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La quota associativa è personale e non è trasferibile ad altri a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato, in cui esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, dietro pagamento della quota sociale all'atto dell'ammissione, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare l'ammissione a nuovo socio a titolo gratuito di volontari che operino con un fine specifico e in modo continuativo per conto dell'Associazione, in deroga a quanto sopra indicato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza (mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito; attivazione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione);
- d) per esclusione (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione).

La decadenza è accertata dall'Assemblea in sede ordinaria.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione è dato ricorso all'Assemblea.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto, fin dal momento della loro accettazione nell'elenco soci:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione; per i soci minorenni il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- c) se maggiorenne, a proporsi quale candidato per accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati:

- a) a rispettare scopi e principi dell'Associazione, come riportati agli articoli 2 e 4, ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 9 – STRUTTURA

L'Associazione è una Organizzazione di Volontariato, di solidarietà, di formazione della persona e di tutela e promozione dei diritti civili dei genitori. È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi.

I soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e da quando sono iscritti nel libro soci hanno il diritto di voto e i soci maggiorenni possono rivestire cariche sociali. Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali e possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo o, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica o mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono indicate all'Art. 25 del D.Lgs.117/2017.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando è previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- h) decide gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso; (MG: come CTS)

L'Assemblea straordinaria:

- k) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- m) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

L'Assemblea elegge liberamente i membri del Consiglio Direttivo tra quei soci maggiorenni che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (ad es. videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 e comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci, esclusivamente tra gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- b) definire e realizzare il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, inviata 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (ad es. videoconferenza), alle medesime condizioni previste per l'Assemblea. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e relazionati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE NOMINATO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO (SE NOMINATO)

È nominato nei casi previsti dall'Art.30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 – DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, hanno la durata di tre anni e possono essere rieleggibili.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. In conformità all'Art. 17 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e concordate con il Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 17 – SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno.

Previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, in ottemperanza all'Art.9 del D.Lgs.117/2017, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme ed ai principi del Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia, alla legislazione regionale relativa alle organizzazioni di volontariato ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 29/07/2022.

Il Segretario

(Mariapia Gliozzo)



Il Presidente

(Matteo Lombardi)

